

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 528-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del
del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 aprile 1973*

*modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato,
commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1973
(V. Stampato n. 2094)*

**d'iniziativa dei senatori MERLONI, CENGARLE, FRACASSI, BARTOLOMEI
e TAMBRONI ARMAROLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 1973*

Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« 5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio; fermo quanto previsto al successivo numero 11) ».

Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio ».

Art. 2.

Al numero 14) dell'articolo 15 e al numero 9) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente capoverso:

« Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nei precedenti numeri 5) e 8) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni ».

Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni ».

Art. 2.

Al numero 14) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente capoverso:

« Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste ».